Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 29 agosto 1925** — **Numero 200**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovverò presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —

(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1751.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1497.

Modificazioni ai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 20 dicembre 1923, n. 3226, concernenti i Monti di pietà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, contenente riforme alla legge 14 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, nonchè la legge di pubblica sicurezza testo unico 30 giugno 1889, n. 6144;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226, portante modifiche al suddetto Regio decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

Agli esercenti di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno ed agli esercenti altre agenzie pubbliche e uffici pubblici di affari che, alla data della pubblicazione del predetto R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, esercitavano l'acquisto di polizze di Monte di pietà, e la concessione di sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse, è concessa, in deroga al divieto di cui allo stesso R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, una proroga di due anni, dalla pubblicazione del presente decreto, per l'esercizio di tale attività, e di un terzo anno per la liquidazione delle operazioni in precedenza effettuate.

Art. 2.

Salva la proroga di cui al precedente articolo, restano ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1396, e 20 dicembre 1923, n. 3226.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 214. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1752.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1468.

Erezione in Ente morale e approvazione dello statuto della « Fondazione Milano » a favore di militari del Regio esercito appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 28 maggio 1925 nella quale S. E. il generale Cattaneo cav. gr. cr. Giovanni, comandante il corpo d'armata di Milano, chiede che col fondo di lire 892,101.95, pari a L. 900,000 nominali in titoli di consolidato italiano 5 %, costituito mediante oblazioni fatte da istituti e da cittadini milanesi allo scopo di dare maggiore incremento all'opera di assistenza morale e materiale del soldato per quanto riguarda i militari appartenenti al presidio di Milano, sia istituita ed eretta in Ente morale una fondazione intitolata « Fondazione Milano » la cui rendita annuale sia principalmente devoluta a favore dei militari del Regio esercito facenti parte di corpi, reparti e servizi dislocati nel predetto presidio;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la suindicata domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col fondo di L. 892,101.95, pari a L. 900,000 nominali, raccolto a favore dei militari del Regio esercito appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, è istituita la « Fondazione Milano » e viene eretta in Ente morale, sotto la vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 184. — CASATI.

Statuto organico della « Fondazione Milano » a favore dei militari del Regio esercito appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano.

Art. 1.

La « Fondazione Milano » avente sede in Milano, eretta in Ente morale con R. decreto 16 luglio 1925, n. 1468, ha origine dal fondo offerto da istituti e privati cittadini mi-

lanesi, ammontante al 1° gennaio 1925, a L. 892,101.95, a beneficio dei militari del Regio esercito dei corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di cui all'art. 1, pari a L. 900,000 nominali, investito in consolidato italiano 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione medesima e depositato nella cassa del Comando del corpo d'armata di Milano.

Art. 3.

La rendita proveniente dal detto capitale sarà annualmente ripartita dal comandante il corpo d'armata in una aliquota per sovvenzionare la Casa del soldato esistente quale Ente di fatto nella predetta città ed eventualmente quelle altre istituzioni cittadine rivolte all'assistenza del soldato; in una seconda aliquota per contributi alle sale di ritrovo caporali e soldati ed alle sale convegno sottufficiali; una terza aliquota sarà devoluta a soccorrere famiglie bisognose dei militari del presidio, concedere premi a titolo di incoraggiamento a quei militari che nell'anno si siano distinti in modo particolare in manifestazioni della vita militare, e per quelle eventuali altre spese a vantaggio dei militari del presidio alle quali non si potesse far fronte con altri proventi destinati all'assistenza militare; una quarta aliquota di riserva verrà destinata ad integrare le eventuali deficienze di ciascuna delle tre aliquote precedenti.

Le somme che eventualmente non fossero devolute nell'anno verranno riportate, per le erogazioni, all'esercizio susseguente.

Art. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione della Fondazione sono affidate al comandante del corpo di armata di Milano, il quale entro il mese di gennaio di ogni anno comunicherà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della Fondazione stessa — relativa all'anno precedente — accompagnandola con una relazione illustrativa.

Art. 5.

Ove per ulteriori donazioni o per altre eventualità si addivenisse alla istituzione in Milano di una nuova Casa del soldato, il patrimonio della « Fondazione Milano », su proposta del comandante del corpo d'armata, potrà essere devoluto a favore della nuova istituzione, osservate in tal caso le disposizioni vigenti in materia.

Roma, addì 16 luglio 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro ad interim per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1753.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1470.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Catania.

N. 1470. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1754.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, n. 1461.

Erezione in Ente morale dell'Ente pugliese per la cultura popolare e per l'educazione professionale, in Bari.

N. 1461. R. decreto 29 luglio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente pugliese per la cultura popolare e per l'educazione professionale, con sede in Bari, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1755.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 1467.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Ricovero Rizzieri », in Piamborno, frazione del comune di Borno.

N. 1467. R. decreto 19 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia per invalidi « Ricovero Rizzieri », in Piamborno, frazione del comune di Borno, è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1756.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1469.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie salentine, in Lecce.

N. 1469. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie salentine, con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1471.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Bolzano.

N. 1471. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1472.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie bresciane extraurbane.

N. 1472. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie bresciane extraurbane.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1759.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1473.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia urbana di Cremona.

N. 1473. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia urbana di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1760.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1474.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie del Ticino.

N. 1474. R. decreto 3 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie del Ticino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925.

Misura delle sovvenzioni per le linee elettriche per il triennio 1925-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti in favore della produzione e dell'utilizzazione dell'energia idroelettrica, col quale vengono concesse speciali sovvenzioni per le linee di trasporto dell'energia elettrica di tensione superiore ai 2000 volt, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 1° gennaio 1919, e viene stabilito che per le linee delle quali sia iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921 la misura della sovvenzione sarà determinata di triennio in triennio;

Visto il Nostro decreto 27 giugno 1922, n. 5144, col quale veniva fissata detta misura per il triennio 1° gennaio 1922-31 dicembre 1924;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto n. 1340, espresso in adunanza del 20 aprile 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutto il triennio dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1927 la sovvenzione per le linee di trasporto dell'energia elettrica di tensione superiore ai 2000 volt, delle quali sia stata iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921, verrà concessa nella stessa misura già stabilita dagli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1925.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori per l'impianto del raddoppio di binario della linea tramviaria elettrica Milano-Monza, pel tratto Sesto-Casignolo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 4 febbraio 1925 della Società trazione elettrica lombarda, esercente la tramvia elettrica Sesto-Casignolo-Monza, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di un raddoppio del binario di corsa fra Sesto e Casignolo della tramvia predetta, giusta il progetto presentato;

Visto il parere favorevole manifestato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 859 del 30 marzo 1925;

Visto l'art. 39 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Decreta:

I lavori per l'impianto del raddoppio di binario della linea tramviaria elettrica Milano-Monza, pel tratto Sesto-Casignolo, sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2339, modificata dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188.

Roma, addì 17 agosto 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1925.

Norme per la determinazione della misura unitaria del drawback all'esportazione degli oli minerali raffinati nel Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2558, modificato col R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1924 che disciplina le trasformazioni degli oli minerali o residui di oli minerali di origine estera;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, modificato con successivo decreto del 24 marzo 1925;

Di concerto col Ministero dell'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

La misura unitaria del dazio doganale da restituire alla esportazione della benzina, del petrolio, degli oli lubrificanti, e della paraffina, ottenuti dalla trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e dei residui della distillazione degli oli minerali, di origine estera, è calcolata in base alle seguenti formule:

per la benzina ed il petrolio . . . $R = 24\ d/D$
per gli oli lubrificanti . . . . . $R' = 12\ d/D$
per la paraffina . . . . $R'' = 15\ d/D$

nelle quali formule R, R', R'', rappresentano la misura di restituzione per ogni quintale di prodotto, d il dazio medio pagato per ogni quintale di materia prima posta in lavorazione, D il totale dei dazi che avrebbero pagato se importati dall'estero i prodotti ottenuti dalla lavorazione di un quintale di materia prima, secondo il rendimento effettivo di essa.

Il rendimento effettivo sarà accertato mediante vigilanza permanente nello stabilimento, ed in base ad inventari di fabbrica da eseguirsi all'inizio della lavorazione e successivamente alla fine di ogni semestre.

La misura unitaria di restituzione come sopra stabilita sarà valida solo per le esportazioni effettuate nel periodo di tempo cui si riferisce l'accertamento, essa però potrà essere applicata, in via provvisoria, anche per le esportazioni effettuate nel semestre immediatamente successivo salvo a farne conguaglio, in base alla nuova misura di restituzione, alla fine del periodo stesso.

Art. 2.

Con l'inventario di cui all'articolo precedente saranno accertate:

a) la quantità e la qualità degli oli greggi e dei residui posti in lavorazione durante il periodo di tempo preso in esame;

b) la quantità e la qualità dei singoli prodotti finiti, ottenuti, nello stesso periodo, quali risultano dalle estrazioni effettuate dalla fabbrica, sia per l'esportazione, sia per l'immissione in consumo nel Regno, e dalle quantità che costituiscono la consistenza dei serbatoi e dei magazzini, alla data dell'inventario, diminuite delle quantità, accertate in fabbrica con l'inventario precedente, e delle quantità nazionali e nazionalizzate eventualmente introdottevi tra un inventario e l'altro.

I lubrificanti concreti (unti da carro o per macchine), i lubrificanti speciali contenenti oli fissi od altre materie diverse dagli oli minerali, e le candele di paraffina, contenenti materie diverse dalla paraffina, saranno prese in inventario solo per la quantità di olio minerale lubrificante o di paraffina effettivamente contenuta.

Art. 3.

Agli effetti dell'inventario saranno considerati come prodotti finiti anche la benzina, il petrolio, i lubrificanti e la paraffina non raffinati, previa deduzione, dalle rispettive quantità, del calo di lavorazione, nella misura da determinarsi volta per volta, ad ogni inventario.

Gli oli paraffinosi — da mettersi in lavoro per la produzione della paraffina — saranno considerati, ai soli effetti dell'inventario, come oli minerali lubrificanti. Agli stessi effetti tutti gli altri semi-lavorati e residui esistenti in fabbrica tanto nei serbatoi o recipienti di deposito, che negli apparecchi od in corso di lavorazione (in quanto essi siano passibili, se importati dall'estero, di dazio di entrata) saranno considerati come « residui di oli minerali destinati ad essere trasformati ».

Art. 4.

Agli accertamenti di cui agli articoli precedenti concorrono in contraddittorio dei rappresentanti della ditta, la dogana e l'ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento, assistiti, nelle operazioni di inventario, da un chimico dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

I verbali d'inventario ed i relativi calcoli di rendimento dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze.

Le spese d'inventario saranno a carico dell'esercizio.

Le contestazioni che potranno sorgere sulla qualificazione dei prodotti finiti e dei semi fabbricati rinvenuti in fabbrica, saranno inappellabilmente decise dal Ministero delle finanze, sentito, ove occorra, il Collegio consultivo dei periti doganali.

Art. 5.

La misura della restituzione che è dovuta alla esportazione di lubrificanti speciali fabbricati con lubrificanti esteri, di cui al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1923, n. 2553, è stabilita nell'intero ammontare dei diritti di confine, dazio doganale ed eventuale tassa di vendita di cui furono gravati i lubrificanti esteri effettivamente contenuti nei prodotti che si esportano.

Le ditte che intendono conseguire la restituzione dovranno farne preventiva domanda al direttore della circoscrizione doganale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento.

Nella domanda dovranno essere indicati i diversi tipi di lubrificanti che si vogliono preparare per la esportazione, la loro composizione ed il sistema di lavorazione seguito.

Con accertamenti diretti, da eseguirsi in fabbrica, in seguito ad analisi del competente laboratorio chimico, sarà determinata, per ogni tipo di lubrificante da esportarsi, la percentuale di olio minerale lubrificante sulla quale è da calcolare la restituzione.

Di ogni tipo di lubrificante saranno dalla dogana prelevati e custoditi i campioni per i necessari confronti.

La provenienza estera dei lubrificanti impiegati dovrà essere comprovata, all'atto della esportazione, in base alle originali bollette doganali di entrata sulle quali sarà effettuato lo scarico delle quantità riesportate.

Art. 6.

Le restituzioni di cui agli articoli precedenti potranno essere domandate solo dalle ditte esercenti stabilimenti autorizzati alla raffinazione ed elaborazione degli oli minerali a norma del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924.

Le operazioni di verifica dei prodotti da ammettersi alla esportazione con restituzione diritti dovranno essere compiute, a spese delle ditte, presso gli stabilimenti medesimi. E' tuttavia riservata facoltà al Ministero delle finanze di autorizzare al compimento di esse anche dogane diverse da quella che ha compiuto gli accertamenti sulla produzione e che ha giurisdizione sullo stabilimento, sotto la osservanza di condizioni da stabilirsi caso per caso.

Art. 7.

Gli oli minerali greggi ed i residui della distillazione degli oli minerali importati dall'estero per essere raffinati trasformati o rettificati in stabilimenti autorizzati alla loro lavorazione, dopo nazionalizzati, col pagamento del dazio doganale, saranno vincolati, nel loro trasporto dalla dogana allo stabilimento destinatario a bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico dell'ufficio finanziario istituito presso lo stabilimento medesimo, osservate le prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana all'altra.

La spedizione delle dette materie con bolletta di cauzione per merci nazionalizzate sarà subordinata dalla dogana a nulla osta dell'ufficio tecnico di finanza che ha giurisdizione sullo stabilimento.

La stessa procedura dovrà essere seguita alla importazione dall'estero di oli minerali distillati, raffinati, o non, destinati ad essere rilavorati ed anche semplicemente confezionati in recipienti negli stabilimenti di raffinazione, rettificazione o trasformazione assoggettati alla vigilanza permanente, e per i quali l'importatore ai sensi dell'art. 6 R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, è ammesso a corrispondere la tassa di vendita all'atto della loro estrazione dallo stabilimento per l'immissione in consumo.

Nelle bollette di cauzione sarà pertanto indicato l'importo della tassa di vendita di cui gli oli minerali suddetti restino ancora gravati.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

Per gli stabilimenti già autorizzati alle lavorazioni di cui agli articoli precedenti, il primo inventario, per la determinazione della quota di restituzione, riguarderà tutto il periodo di tempo trascorso dal giorno dell'autorizzazione a quello dell'inventariazione, in modo che alla restituzione dei diritti saranno anche ammesse le quantità di prodotti che risulteranno regolarmente esportate in tutto il periodo anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castelvetrano e di Sassano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Veduto il R. decreto 16 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelvetrano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelvetrano è prorogato di tre mesi.

Trapani, addì 19 agosto 1925.

p. *Il Prefetto*: MILITELLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Veduto il R. decreto 24 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sassano;
Atteso che il Commissario straordinario, insediatosi il 3 giugno successivo, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza municipale e dei pubblici servizi;
Vedute le disposizioni della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sassano è prorogato di tre mesi.

Salerno, addì 23 agosto 1925.

Il Prefetto: D'ARIENZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 176

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	125 54	Belgio	121 31
Londra	129 419	Olanda	10 74
Svizzera	517 53	Pesos oro (argentino)	24 10
Spagna	384 75	Pesos carta (argent.)	10 75
Berlino (marco oro)	6 3225	New-York	26 652
Vienna (Shilling)	3 79	Russia	138 —
Praga	79 —	Belgrado	47 70
Dollaro canadese	26 675	Budapest	0 0376
Romania	13 15	Oro	514 26

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 775
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	92 275
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 175

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 177

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	125 32	Belgio	120 63
Londra	129 329	Olanda	10 73
Svizzera	516 72	Pesos oro (argentino)	24 65
Spagna	385 50	Pesos carta (argent.)	10 85
Berlino	6 325	New-York	26 64
Vienna (Shilling)	3 76	Russia	137 —
Praga	79 —	Belgrado	48 —
Dollaro canadese	26 665	Budapest	0 0378
Romania	12 75	Oro	514 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 475
	3.50 % » (1902)	67 50
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	92 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 80

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa depositi e prestiti.

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª).

ATTIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numero in cassa	L.	14,614,829.20
2.	Tesoro dello Stato - Conto corrente per il servizio di stralcio della Cassa militare	»	118,873.98
3.	Tesoro dello Stato - Conto corrente infruttifero	»	576,350,066.37
4.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche	»	37,980,000 —
5.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità	»	9,600,000 —
6.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	»	62,500,000 —
7.	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	426,432,143.08
8.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto capitale	»	4,710,769,992.42
9.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto interessi	»	81,856,423.48
10.	Credito verso i depositanti effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata	»	491,109.92
11.	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto capitale	»	3,796,764,802.74
12.	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto interessi	»	59,386,508.33
13.	Somme impiegate in mutui contro cessioni di stipendio o di mercedi	»	829,522.29
14.	Rate di cessioni scadute, rimaste da riscuotere	»	124,862.99
15.	Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni	»	1,386,701,099.21
16.	Somme impiegate in conto corrente fruttifero col R. tesoro	»	675,114,360.24
17.	Debitori diversi	»	132,229.94
18.	Credito verso l'Erario per imposta di R. M. in più pagata	»	1,518,773.49
19.	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15,654.50
20.	Mobilio d'ufficio (per memoria)	»	1 —
21.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto capitale	»	138,440,281.51
22.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto interessi	»	2,399,344.03
23.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto capitale	»	644,298,252.04
24.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto interessi	»	15,631,836.37
25.	Palazzo, sede della Direzione Generale di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4,381,333.69
26.	Spese da liquidare	»	427,398,696.25
		L.	13,073,850,997.07
27.	Effetti pubblici in deposito, presso l'Amministrazione centrale	»	931,328,374.43
28.	Effetti pubblici in deposito, presso le sezioni di R. tesoreria provinciale	»	1,410,004,859.38
		L.	15,415,184,230.88

PASSIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti dalle sezioni di R. tesoreria provinciale	L.	529,178,296.93
2.	Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	469,710,719.10
3.	Depositi in numerario - conto capitale	»	418,862,051.67
4.	Depositi in numerario - conto interessi	»	35,324,642.09
5.	Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare	»	13,585,039.42
6.	Rate di cessioni versate in più e da restituire	»	527 —
7.	Tesoro dello Stato - Conto corrente 1 % di cui all'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028	»	86,136,414.28
8.	Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui all'art. 67 del T. U. 1° gennaio 1913, n. 453	»	20,000,000 —
9.	Ministero delle comunicazioni - Conto corrente per il servizio dei Conti correnti ed assegni postali	»	102,423,578.73
10.	Conti correnti vari	»	81,369,035.08
11.	Contabilità speciali - Conti correnti per le gestioni annesse aventi rendiconto speciale	»	10,015,294,699.13
12.	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	125,640.39
13.	Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare	»	—
14.	Creditori diversi	»	22,962,618.07
15.	Patrimoni delle gestioni diverse	»	170,057,612.78
16.	Fondi di riserva	»	665,788,285.19
17.	Entrate da liquidare	»	443,031,837.21
		L.	13,073,850,997.07
18.	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	2,341,333,233.81
		L.	15,415,184,230.88

Roma, addì 25 giugno 1925.

Il direttore generale: GALLI

Il direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

Situazione al 31 dicembre 1924 del servizio delle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.
(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860 (Toscana), n. 145 e 27 maggio 1875, n. 2779).

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	5,690,136.57
Interessi attivi	»	148,416.75
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	455,762.04
	L.	6,294,315.36

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	5,560,178.44
Depositi d'affrancazioni	»	233,241.50
Interessi passivi	»	489,445.45
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	11,449.97
	L.	6,294,315.36

Situazione al 31 dicembre 1924 della gestione delle Casse postali di risparmio.
(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª).

ATTIVO.

Ministero delle comunicazioni e conto corrente per acquisto rendita su richiesta dei depositanti suo debito	L.	32,242,821.78
Rendita consolidata Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	28,923,724.82
Titoli di rendita di proprietà del fondo di riserva (conto capitale)	»	198,695,308.26
Rata d'interessi sui detti titoli di rendita rimasta da riscuotere	»	4,253,602.25
Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	846,978 —
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	84.745 —
Mobilio (per memoria)	»	1 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	9,878,026,995.17
Credito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile in più pagata	»	5,532,948.85
Conto del Palazzo	»	5,507,723.12
Spese da liquidare	»	379,511,349.18
	L.	10,533,626,197.43

PASSIVO.

Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti { Libretti nominativi	L.	9,805,671,149.57
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti { Id. al portatore	»	32,436,339.79
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti	»	73,472,100.82
Fondo di riserva	»	208,882,766.12
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	—
Debitori e creditori diversi - (Creditori)	»	5,065,503.96
Entrate da liquidare	»	408,098,328.17
	L.	10,533,626,197.43

Situazione al 31 dicembre 1924 del Fondo di garanzia per il credito agl'impiegati e salariati dello Stato.
(R. D. 8 febbraio 1923, n. 311 e R. D. 14 giugno 1923, n. 1327).

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	1,374,042.91
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	30,962.71
Capitale dei prestiti concessi contro cessione di stipendi o mercedi	»	167,814,648.80
Debitori diversi	»	374,444.47
	L.	169,594,098.89

PASSIVO.

Debito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	L.	118,956,179.12
Creditori diversi	»	417,942.97
Patrimonio	»	50,219,976.80
	L.	169,594,098.89

Situazione al 31 dicembre 1924 del Fondo per servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª e Regio decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, serie 3ª).

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	16,944,700 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	309,216.50
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	7[illegible],057.80
	L.	17,326,974.30

PASSIVO.

Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	13,770,097.78
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	2,029,135 —
Differenza e pareggio (avanzi)	»	1,527,741.52
	L.	17,326,974.30

Situazione al 31 dicembre 1924 dei fondi e valori della Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.

(Art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386 e art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603).

ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale	L.	1,302,221,004.84
Titoli di rendita - Conto interessi	»	8,564,555.23
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	2,820,569.98
	L.	1,313,606,130.05

PASSIVO.

Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	1,313,606,130.05
	L.	1,313,606,130.05

Situazione al 31 dicembre 1924 degli Istituti di previdenza ferroviari.

(Leggi 24 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900, n. 101 (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

ATTIVO.

		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	518,833,850.61	79,602,090.13
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	10,984,460.14	2,314,147.63
Credito verso le Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee	»	43,646,459.46	—
Mutui	»	338,899,117.54	—
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	24,759,989.64	1,200,026.32
	L.	937,123,877.39	83,116,264.08
		1,020,240,141.47	

PASSIVO.

Patrimonio	L.	937,123,877.39	83,116,264.08
	L.	937,123,877.39	83,116,264.08
		1,020,240,141.47	

Roma, 10 giugno 1925.

Il direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

Situazione al 31 dicembre 1924 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

ATTIVO.

Voce			Importo
Mutui in cartelle ordinarie 4 % - Capitale vigente al 31 dicembre 1924		L.	202,032,818.86
Mutuo in cartelle speciali 3.75 % concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 31 dicembre 1924		»	132,504,531.55
Mutui in cartelle ordinarie 3.75 % Capitale vigente al 31 dicembre 1924		»	95,119,579.82
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito		»	6,415,422.86
Cassa depositi e prestiti Conto corrente infruttifero - Suo debito		»	1,492,990.[illegible]6
Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale		»	18,916,853.[illegible]
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nelle provincie di Aquila, Campobasso e Caserta	L. 14,655.52		
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi	» 55,330.13		69,985.65
Comune di Roma - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 ed all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911 n. 1203 - Debito del comune di Roma		L.	51,390.57
Tesoro dello Stato Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del Tesoro dello Stato		»	631,079.35
Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere		»	298,197.51
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 % da alienare - Suo debito		»	4,560,600 —
Conto diritti di bollo suo titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali - Suo debito		»	51,065.20
Mobilio		»	1 —
Spese da liquidare		»	17,490,289.90
		L.	479,635,409.02

PASSIVO.

Voce			Importo
Cartelle ordinarie 4 % - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1924		L.	202,033,000 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % del prestito concesso al comune di Roma - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1923		»	132,504,500 —
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1924		»	95,120,000 —
Cartelle ordinarie 4 % - Competenze rimaste da pagare e cioè:			
Interessi	L. 4,117,536.—		
Capitale	» 2,502,564.—		6,620,100 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L. 199,310.40		
Capitale	» 562,876.31		762,186.71
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L. 1,911,525.—		
Capitale	» 1,768,400.—		3,679,925 —
Mutuatari diversi - Somme anticipate		L.	5,053.88
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4 %		»	1,320,362.51
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati		»	88,052.71
Debitori e creditori diversi - Loro credito		»	3,054.16
Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito		»	51,065.20
Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte		»	110,197.05
Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate e accantonate - Suo credito		»	19,636.26
Erario dello Stato - Suo credito per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare		»	157,513.57
Fondo di riserva		»	19,349,192.70
Entrate da liquidare		»	17,811,569.27
		L.	479,635,409.02

Roma, 10 giugno 1925.

Il direttore generale: GALLI

Il direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

Situazione al 31 dicembre 1924 del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

ATTIVO.

Capitali impiegati in obbligazioni redimibili 4.75 %	L.	9,300,000 —
Detti in buoni del Tesoro	»	28,575,000 —
Detti in prestiti alle Provincie e ai Comuni (art. 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635)	»	101,227,044.78
Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	86,219,000 —
Detti impiegati in rendita del consolidato 3.50 % e 5 % netto (art. 12 del regolamento suddetto)	»	357,723,827.60
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulla rendita, sul consolidato e sulle obbligazioni	»	413,148.10
Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle di Credito comunale e provinciale	»	1,699,767.65
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto)	»	2,910,702.74
Interessi rimasti da riscuotere sulle somme in conto corrente provvisorio	»	118,305.92
Interessi vari	»	29,278.81
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	17,329,829.55
Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro	»	1,270,625 —
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1924 per quote di pensioni e di indennità poste a carico di Enti	»	208,289.78
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1924 rimaste da introitare	»	676,634.12
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	12,091,754.30
Mobili (per memoria)	»	1 —
Crediti per rifusioni di pensioni e di indennità per cumulo di servizi	»	1,560.23
Contributo straordinario dello Stato	»	9,000,000 —
	L.	628,794,769.58

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	6,628,999.53
Rimborsi di contributi rimasti da effettuare	»	—
Rimborsi agli Enti, di quote pensioni e di indennità indebitamente poste a loro carico	»	883.90
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1925	»	56,309.25
Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	9,483,361.63
Ritenute per imposta di ricchezza mobile addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni maturate nel 1924	»	3,559,155.13
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1924	»	676,634.12
Versamenti volontari	»	1,131,888.68
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	70,148.65
Patrimonio netto	»	607,187,388.69
	L.	628,794,769.58

Situazione al 31 dicembre 1924 del Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte II, e legge 26 giugno 1913, n. 836).

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti a Provincie e a Comuni	L.	197,785.53
Capitali impiegati in consolidato 5 % e in buoni del Tesoro	»	4,248,227.02
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	193,425.93
Interessi sul detto conto corrente rimasti da riscuotere	»	5,677.55
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5 % e sui buoni del Tesoro	»	5,263.35
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	342,152.50
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	»	25,588.20
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	3,994.15
Entrate eventuali da riscuotere	»	353.07
	L.	5,022,467.90

PASSIVO.

Giornata di stipendio versata anticipatamente	L.	147,140.71
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	11,448.75
Patrimonio netto	»	4,863,878.44
	L.	5,022,467.90

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte III).

ATTIVO.

Ministero finanze - Sussidio governativo	L.	125,000 —
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121).	»	36,004,750.71
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto)	»	26,149,700 —
Detti in consolidato 5 %	»	82,478,852.91
Detti impiegati in obbligazioni 4.75 %	»	1,500,000 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	503.007.90
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	52,048.43
Interessi sulle obbligazioni 4.75 %	»	17,812.40
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	—
Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente provvisorio con la Cassa depositi	»	140,511.41
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale.	»	1,096,071.48
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1924 per quote di pensioni e di indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza	»	31,947.42
Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1924 rimaste da introitare	»	48,495.44
Mobili (per memoria)	»	1 —
Sezioni di Regia tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse	»	307,714.97
Debitori diversi	»	—
	L.	148,455,914.16

PASSIVO.

Debito verso la Cassa depositi e prestiti sul conto corrente fruttifero	L.	485,856.22
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	44,630.79
Rimborso di contributi volontari disposti ma non ancora effettuati	»	11,018.09
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1925	»	29,227.69
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	1,190,503.45
Indennità rimaste da pagare	»	25,157.40
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimaste da versare	»	355,657.64
Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1924.	»	48,495.44
Rimborso di quote di pensioni e di indennità poste indebitamente a carico di Enti	»	—
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	70,208.30
Somme versate in più dalle sezioni di R. tesoreria provinciale	»	4 —
Versamenti volontari	»	659,383.38
Patrimonio - Attivo netto	»	145,535,771.58
	L.	148,455,914.16

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza del personale tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.
(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte IV).

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729).	L.	990,720.76
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	1,348,200 —
Detti in titoli del consolidato 5 %	»	6,442,032.81
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	26,461.50
Rata semestrale d'interessi da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	4,958.35
Fondo in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento)	»	181,899.67
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere.	»	3,011.70
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	—
	L.	8,997,285.88

PASSIVO.

Indennità rimasta da pagare e interessi relativi	L.	341,501.16
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1925.	»	625.46
Creditori diversi	»	6,190.05
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	90,598.61
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	8,558,370.60
	L.	8,997,285.88

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte V).

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730)	L.	50,507,953.27
Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale e in obbligazioni redimibili 4.75 %	»	21,640,200 —
Detti in buoni del Tesoro ordinari	»	19,050,000 —
Detti in consolidato 5 %	»	186,233,921.70
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle e sulle obbligazioni del debito redimibile	»	390,081.50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	135,485.27
Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro	»	847,083.33
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	7,543,858.67
Interessi su detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	183,632.53
Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	13,296,036.51
Mobili (per memoria)	»	1 —
Ritenuta 1 e 2 % sulle somme maturate nel 1924 rimaste da introitare	»	25,729.60
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1924 per quote di pensioni e d'indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza	»	58,311.89
Somme versate in meno dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	755,858.56
Debitori diversi	»	55,345.29
	L.	300,723,499.12

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	154,757.17
Versamenti volontari in conto capitale	»	170,267.69
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	393,283.76
Indennità rimaste da pagare	»	55,203.24
Rimborsi per versamenti volontari	»	926.53
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1924	»	25,729.60
Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni rimasta da versare	»	173,474.96
Spese di amministrazione impegnate per il 1925	»	148,670.13
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse	»	23,739.78
Patrimonio - Attivo netto	»	299,577,446.26
	L.	300,723,499.12

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

(Testo unico 2 gennaio 1923, n. 453 - Parte VI).

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	583,300.81
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni	»	2,202,166.10
Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale	»	2,474,200 —
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	16,964,599.40
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	48,209 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	9,555.01
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	7,025.31
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	8,829.91
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	4,876.74
	L.	22,302,763.28

PASSIVO.

Imposte rimaste da versare	L.	—
Creditori d'assegni vitalizi capitalizzati	»	15,608.84
Contributi da rimborsare	»	1,249.56
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1925	»	8,887.65
Capitali riservati	»	327,175.67
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	108,211.08
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	4,632.18
Indennità rimaste da soddisfare	»	67,780.96
Creditori diversi	»	11,761.80
Patrimonio netto	»	21,757,455.54
	L.	22,302,763.28

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.
(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte VII).

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	185,091.48
Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	121,226.51
Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale	»	1,951,400 —
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	3,260,008.33
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle	»	38,624.25
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	1,523.34
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	110,794.04
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	1,659.51
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	762.11
	L.	5,671,090.57

PASSIVO.

Contributi da rimborsare	L.	283.82
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1925	»	2,830.43
Capitali riservati	»	42,519.42
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	6,605.09
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	347.18
Indennità rimaste da soddisfare	»	13,219.10
Creditori diversi	»	2,317.16
Patrimonio netto	»	5,602,968.37
	L.	5,671,090.57

Situazione al 31 dicembre 1924 della Cassa di previdenza per le pensioni al personale delle R. scuole professionali.
(Decreto Luogotenenziale n. 1750 del 6 settembre 1917 - Parte VIII).

ATTIVO.

Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	L.	3,294,919.11
Detti in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	257,121.36
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi	»	714,941.55
Interessi sui titoli del consolidato 5 % da riscuotere	»	6,590.02
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio colla Cassa depositi e prestiti	»	3,054.60
Debitori diversi	»	3,294.98
	L.	4,279,921.62

PASSIVO.

Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1925	L.	315 —
Creditori diversi	»	10 —
Patrimonio netto	»	4,270,596.62
	L.	4,279,921.62

Situazione al 31 dicembre 1924 dell'Opera di previdenza degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 - Parte IX).

ATTIVO.

Capitali impiegati in obbligazioni redimibili 4.75 %	L.	4,150,000 —
Detti in buoni del Tesoro settennali	»	5,532,544.67
Detti in consolidato 5 %	»	91,537,884.85
Detti in consolidato 3.50 %	»	182,466.20
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	369,959.60
Capitale mutuato all'Istituto nazionale orfani impiegati	»	299,004.39
Detto mutuato a Provincie ed a Comuni	»	15,410.626.32
Interessi rimasti da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	133.983.60
Detti sulle obbligazioni redimibili	»	49,281.25
Detti sui buoni del Tesoro settennali	»	111,582.33
Detti sul conto con la Cassa depositi	»	75,234.23
Detti sui mutui concessi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati	»	1,986.89
Debitori diversi	»	81,850.20
Mobili (per memoria)	»	1 —
	L.	117.936,405.53

PASSIVO.

Rate di assegni rimaste da pagare	L.	458,038.88
Rate di assegni ex Cassa sovvenzioni	»	218,744.86
Borse di studio rimaste da pagare	»	52,198.35
Rette e spese accessorie rimaste da pagare	»	88,742.05
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1925	»	14,003.10
Creditori diversi	»	24,493 —
Patrimonio netto	»	117,080,185.29
	L.	117,936,405.53

Roma, 30 giugno 1925.

Il direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

Il direttore generale: GALLI

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli e per esami al posto di professore straordinario di chimica generale nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale, in Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, che reca provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge in data 4 maggio 1924, n. 835;

Visto il ruolo organico del personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di professore straordinario di chimica generale nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale in Livorno con l'annuo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda redatta su carta da bollo da L. 3, con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita, legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale, legalizzato;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, vidimato dalla competente autorità. Se il candidato fosse affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. Indipendentemente da ciò, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita da propri ufficiali medici per accertare che essi siano immuni da qualsiasi difetto fisico che possa anche soltanto menomare il loro prestigio di insegnanti;

f) certificato dell'esito definitivo di leva;

g) diploma originale di laurea universitaria in chimica;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

i) altri titoli e pubblicazioni che il concorrente intenda presentare;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso in L. 50.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno avere data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate in tre copie.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), i candidati che siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, purchè producano, in sostituzione, copia dello stato di servizio.

Art. 3.

Non sono ammesse al concorso persone che abbiano superata l'età di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano già alla dipendenza della Marina i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che, non avendo superato il 45° anno di età, alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Non sono ammesse le donne giusta il disposto dell'art. 4, n. 14, del R. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Le domande e i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato all'art. 2 non saranno prese in considerazione e verranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno respinte pure le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato

Art. 5.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare la ammissione al concorso di quei candidati che, per qualsiasi motivo, ritenesse incompatibile con la qualità di insegnanti in un istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero della marina di concerto con quello dell'istruzione e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, e di due professori appartenenti a Regie università o ad istituti di istruzione superiore, membri.

I lavori della Commissione procederanno in conformità di quanto è stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913.

Art. 7.

L'esame consisterà in una lezione di prova ed anche in esercizi pratici. Il tema della lezione verrà da ciascun candidato estratto a sorte 24 ore prima del suo svolgimento fra quelli formulati dalla Commissione, la lezione è pubblica, deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Gli esercizi pratici verranno fatti nei modi e con le forme che la Commissione crederà opportuno di determinare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà assumere l'insegnamento alla Regia accademia navale all'inizio del prossimo anno scolastico 1925-26, al quale scopo gli è fatto obbligo di prendere dimora stabile in Livorno, non più tardi di quell'epoca; in caso contrario si riterrà senz'altro che abbia rinunciato alla nomina.

Art. 9.

Gli insegnanti della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa senza speciale permesso del Ministero. Essi sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e sono tenuti in ogni epoca dell'anno a prestarsi a tutte le necessità della Scuola, sia per lezioni e conferenze, sia per esami e ripetizioni, e non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede la Scuola, tranne durante il tempo delle vacanze scolastiche. Gli insegnanti stessi possono anche essere chiamati a prestar servizio nei mesi estivi prendendo imbarco sulle Regie navi-scuola.

Il loro stato è regolato dalla legge 23 giugno 1912, n. 637 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1912, n. 160), dal regolamento approvato con R. decreto 1071 in data 11 agosto 1913 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1913, n. 226), dal R. decreto n. 1950 in data 18 novembre 1920 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1921, n. 38) dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 17 novembre 1923), dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 (pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1924, n. 23) e dal R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1924, n. 132).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.